Penale Sent. Sez. 5 Num. 36565 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: GIORDANO ROSARIA
Data Udienza: 14/07/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Gambino Anna nata a Genova il 30/10/1955

avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte di appello di Genova

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

letta la memoria difensiva depositata, in data 17 aprile 2026, quando il giudizio era stato rimesso alla Sezione Settima, dal difensore della ricorrente, avv. Nicola Scodnik, nella quale sono stati ribaditi gli argomenti posti a sostegno dell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Anna Gambino per il delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale in luogo di quello di bancarotta fraudolenta distrattiva, per avere, nella veste di socia accomandataria della fallita Ilse s.a.s. stipulato con la società Sias s.p.a., nelle date del 6 settembre 2013, 25 giugno 2015 e 25 agosto 2015, tre contratti di cessione di crediti maturandi nei confronti della committente Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a., per l'importo complessivo di euro 768.009,94.

2. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a due motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo, lamenta che la sentenza censurata non ha congruamente argomentato sulla sussistenza dello stato di insolvenza della società né sull'elemento oggettivo del reato, ossia sull'alterazione dell'ordine dei pagamenti tra i creditori.

2.2. Con il secondo deduce carenza del dolo specifico richiesto ai fini del perfezionamento dello stesso delitto, poiché i pagamenti contestati in favore della società Sias s.p.a. sono stati eseguiti per salvaguardare l'attività della società fallita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere all'esame dei motivi di ricorso che il reato ascritto all'imputata non è prescritto: infatti il delitto di bancarotta preferenziale è stato commesso nella data del 1° dicembre 2017, talché, considerati gli atti interruttivi, alla data di prescrizione del 1° giugno 2025 devono aggiungersi le sospensioni del termine di prescrizione contemplate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile in ragione della data di commissione del fatto.

Di conseguenza il termine di prescrizione non è decorso, poiché ciò sarebbe avvenuto solo nella data del 1° dicembre 2026.

2. Nel merito, il ricorso è nel suo complesso infondato.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Innanzitutto, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza al momento del pagamento preferenziale, come evidenziato congruamente dalla decisione impugnata (pag. 3), al momento della stipula degli atti di cessione dei crediti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

maturati nei confronti della committente e della successiva corresponsione delle relative somme alla Sias s.p.a., la fallita si trovava in una situazione di insolvenza, in quanto, già dall'anno 2009, aveva cessato di versare tempestivamente e integralmente l'IVA incassata all'Erario e nei suoi confronti erano state intraprese, a partire dall'anno 2011, azioni esecutive da parte di fornitori ed istituti di credito.

Sotto un secondo aspetto, la Corte territoriale ha correttamente ravvisato l'alterazione del principio della *par condicio creditorum* espresso dall'art. 2741 cod. civ., il quale, una volta dichiarato il fallimento, trova applicazione secondo le regole del concorso formale e sostanziale della generalità dei crediti, sicché la sua violazione integra l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale (tra le molte, Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Rv. 260221; Sez. 5, n. 7230 del 28/05/1991, Rv. 187698).

Infatti, la Gambino, nel sostenere che non sarebbe stato chiarito dalla Corte territoriale come i pagamenti in favore della Sias s.p.a. avessero violato il principio della *par condicio creditorum*, non si confronta con le congrue argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata, la quale ha evidenziato che l'imputata, trasferendo alla Sias il credito vantato nei confronti della committente, scelse di adempiere integralmente il debito nei confronti di tale società, creditore chirografario, pretermettendo altri creditori e, finanche, creditori privilegiati, quali l'Erario e i dipendenti.

4. Il secondo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

In linea generale, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta preferenziale è necessario, sul piano soggettivo, il dolo specifico costituito dalla volontà di favorire un determinato creditore, con l'accettazione dell'eventualità di recare pregiudizio agli altri (*ex aliis*, Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, cit.; Sez. 5, n. 7230 del 28/05/1991, cit.).

Tale volontà non è ravvisabile allorché il pagamento sia finalizzato, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell'attività sociale o imprenditoriale e il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi concretamente e ragionevolmente perseguibile (*ex ceteris*, Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Rv. 262904; Sez. 5, n. 31168 del 20/05/2009, Rv. 244490).

Nel solco di tali principi, in una fattispecie solo apparentemente assimilabile a quella in esame, concernente erogazioni di denaro effettuate in favore di una società affidataria di lavori in subappalto, al fine di ottenere dalla committente il pagamento degli stati di avanzamento e garantire così la continuità aziendale della società amministrata dall'imputato, questa Corte ha escluso la sussistenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del dolo specifico richiesto per il delitto di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, Rv. 274188).

Diversa è, tuttavia, la fattispecie in esame.

La Corte territoriale ha infatti evidenziato che le somme corrisposte dalla committente sono state progressivamente destinate, pressoché integralmente, alla sola Sias s.p.a., società impegnata nell'esecuzione dei lavori sull'unico cantiere allora operativo.

Si tratta di una circostanza che rendeva già *ex ante* impraticabile qualsiasi effettiva prospettiva di riequilibrio della situazione debitoria della società nei confronti degli altri creditori e, conseguentemente, esclude la configurabilità di un pagamento diretto primariamente al perseguimento di un concreto obiettivo di risanamento dell'impresa.

In tale contesto, pertanto, la dedotta finalità di salvaguardia dell'attività sociale non vale ad escludere il dolo specifico del delitto contestato.

5. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 14/07/2026

Il Consigliere estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale